



APPENDICE C

Regolamento delle Assemblee studentesche e del Comitato studentesco

Art. 1 Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli alunni eletti nelle classi. Esso può delegare i suoi compiti ad un organo più ristretto di 11 membri, costituito dai 4 rappresentanti d'istituto, i 2 rappresentanti presso la Consulta provinciale e 5 rappresentanti di classe eletti al suo interno.

Esso:

- Cura i rapporti con il Dirigente scolastico e con le altre componenti della scuola;
- Cura l'organizzazione e controlla lo svolgimento delle assemblee studentesche d'istituto.

Art. 2 La convocazione del Comitato studentesco avviene, previa autorizzazione del dirigente scolastico, con almeno cinque giorni di preavviso, salvi i casi di urgenza. Art. 3 L'Assemblea studentesca d'istituto costituisce il massimo organo di partecipazione degli studenti alla vita democratica della scuola. Il Comitato studentesco ha l'onere di organizzarla e curarne lo svolgimento.

Art. 4 Ogni componente della scuola può far pervenire al Comitato studentesco proposte di argomenti di discussione per le Assemblee. Possono essere vagliate anche proposte provenienti da organismi esterni alla scuola.

Art. 5 L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta: della maggioranza del comitato studentesco di istituto; del 10% degli alunni; dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d'istituto. L'Assemblea d'istituto va richiesta al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento, preferibilmente attuando una rotazione nei giorni della settimana, specificando l'ordine del giorno e l'eventuale presenza di esperti estranei alla scuola (per max. 4 assemblee), se autorizzata dal Consiglio d'istituto. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (maggio).

Art. 6 A richiesta o con il consenso del Comitato studentesco, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, nonché per la visione di film o conferenze.

Art. 7 All'assemblea di d'istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Art. 8 Durante lo svolgimento delle Assemblee d'istituto è sospeso l'obbligo di vigilanza da parte dei docenti. Il servizio di vigilanza è assicurato dai membri presenti del Comitato studentesco.

Art. 9 Tra i rappresentanti d'istituto sono nominati il presidente, il vicepresidente e il segretario. Dell'Assemblea d'istituto deve essere redatto verbale a cura del segretario, da consegnare al d. s. o al suo delegato entro i successivi tre giorni. Gli interventi durante l'assemblea sono regolamentati dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.



Art. 10 L'Assemblea d'istituto ha inizio alle ore 10:20. Non sarà consentita l'uscita dall'istituto prima delle ore 11:30.

Art. 11 Gli alunni che scelgono di non partecipare all'Assemblea, sono tenuti a restare in aula e a svolgere le attività didattiche secondo l'orario curricolare, fatto salvo il diritto degli alunni che partecipano all'Assemblea a non subire pregiudizio.

Art. 12 L'assemblea può essere sciolta dal d.s. o dal suo delegato in caso di svolgimento disordinato o di discussioni non conformi all'ordine del giorno. In questo caso, gli alunni rientreranno nelle classi e il d.s. assumerà le decisioni che riterrà opportune.

Art. 13 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'istituto, costituisce parte integrante del Regolamento d'istituto. (Ritorna all'indice del Regolamento)